

**DELIBERAZIONE 2 APRILE 2015
151/2015/R/GAS**

**APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA APPLICATIVA PER IL PRIMO CONFERIMENTO DI
CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE PER PERIODI PLURIENNALI DELLA SOCIETÀ OLT
OFFSHORE LNG TOSCANA S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 2 aprile 2015

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001 n. 244;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 11 aprile 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 28 aprile 2006;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 24 novembre 2010;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 marzo 2013, di approvazione del documento contenente la Strategia Energetica Nazionale;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 3 settembre 2014; (di seguito: decreto: 3 settembre 2014)
- la decisione C (2015) 72 final della Commissione europea del 9 gennaio 2015 (di seguito: decisione 9 gennaio 2015);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 luglio 2011, ARG/gas 108/11;
- la deliberazione dell'Autorità 7 giugno 2012, 237/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 22 maggio 2013, 224/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 224/2013/R/GAS);

- la deliberazione dell’Autorità 25 giugno 2013, 272/2013/R/GAS (di seguito: deliberazione 272/2013/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 1 agosto 2013, 358/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 8 ottobre 2013, 438/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 575/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 dicembre 2013, 604/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 19 marzo 2015, 118/2015/R/gas;
- il documento per la consultazione 19 aprile 2012, 150/2012/R/GAS;
- il documento per la consultazione 30 maggio 2013, 237/2013/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 237/2013/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 attribuisce, all’Autorità, all’articolo 24, comma 5, il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di rigassificazione del gas naturale e di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dagli esercenti i predetti servizi;
- in attuazione delle direttive 2003/55/CE e 2009/73/CE, l’articolo 1, comma 17, della legge 239/04, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 93/11, riconosce alle società che investono, direttamente o indirettamente, in nuove infrastrutture (o in significativi potenziamenti di quelle esistenti) di interconnessione tra reti nazionali di gasdotti degli Stati membri dell’Unione Europea (c.d. *interconnectors*), in nuovi terminali di gnl, o in nuovi impianti di stoccaggio in sotterraneo, “*tali da permettere lo sviluppo della concorrenza e di nuovi fonti di approvvigionamento*”, la facoltà di chiedere, con riferimento alla capacità di nuova realizzazione, un’esonazione, tra l’altro, dalla disciplina che prevede il diritto di accesso di terzi e/o dalla disciplina tariffaria, per un periodo non superiore a 25 anni (di seguito: esenzione);
- l’esonazione è rilasciata caso per caso dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito: MSE), su parere dell’Autorità per quanto di sua competenza; il MSE:
 - con il decreto 11 aprile 2006 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e a nuovi terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente agli stoccaggi in sotterraneo), ha definito le condizioni per il rilascio dell’esonazione per nuove infrastrutture gas, nonché le condizioni per la revoca della medesima per gravi inadempimenti e (nel solo caso dello stoccaggio) per la rinuncia all’esonazione;
 - con i decreti 28 aprile 2006 e 24 novembre 2010 (relativamente ai nuovi *interconnectors* e ai terminali di gnl) e con il decreto 6 agosto 2010 (relativamente ai nuovi stoccaggi in sotterraneo) ha altresì definito i criteri per l’accesso alla nuova capacità eventualmente non oggetto di esenzione, nonché per l’accesso alla rete nazionale di gasdotti cui la nuova infrastruttura gas, in quanto infrastruttura esente, dovrà allacciarsi;
- la società OLT Offshore LNG Toscana S.p.A. (di seguito: OLT), titolare di un’esonazione dall’obbligo di accesso di terzi relativa al 100% della capacità del

proprio terminale di rigassificazione per un periodo di 20 anni, ha presentato al MSE, in data 15 luglio 2013, istanza di rinuncia alla medesima esenzione;

- con il decreto 3 settembre 2014 il MSE ha disposto l'accettazione dell'istanza di rinuncia all'esenzione di cui al punto precedente;
- con la decisione 9 gennaio 2015 la Commissione europea, non sollevando obiezioni alla piena e irrevocabile accettazione con decreto del 3 settembre 2014 di una richiesta di rinuncia all'esenzione di OLT, ha pertanto revocato la propria decisione dell'11 dicembre 2009 relativa alla predetta esenzione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con la deliberazione 224/2013/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di criteri applicativi della regolazione tariffaria e di accesso relativa al servizio di rigassificazione nei casi di rinuncia o revoca dell'esenzione rilasciata per nuovi terminali di gnl;
- con la deliberazione 272/2013/R/GAS, l'Autorità ha definito, in linea con gli orientamenti espressi nel documento per la consultazione 237/2013/R/GAS, tempistiche abbreviate per gli adempimenti preliminari all'entrata in esercizio commerciale dei terminali e per il primo conferimento di capacità su base pluriennale;
- la deliberazione 272/2013/R/GAS prevede, all'articolo 4, che, qualora le capacità di rigassificazione oggetto di rinuncia all'esenzione siano già in esercizio alla data di efficacia del decreto ministeriale di rinuncia, l'impresa di rigassificazione interessata trasmetta all'Autorità, per verifica ed approvazione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di efficacia del suddetto decreto ministeriale, una procedura applicativa che disciplini il primo conferimento di capacità per periodi pluriennali;
- la deliberazione 272/2013/R/GAS dispone inoltre che le disposizioni della procedura applicativa di cui al punto precedente non contrastino con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità e disciplinino in particolare:
 - a) modalità e termine per la richiesta di capacità; tale termine deve seguire di almeno tre mesi la data di pubblicazione della medesima procedura applicativa, come approvata dall'Autorità;
 - b) il termine di conclusione del conferimento; tale termine, deve essere anteriore di almeno sette mesi rispetto alla data di decorrenza del servizio di rigassificazione per periodi pluriennali prestato con le capacità in conferimento;
- con nota in data 26 gennaio 2015 (prot. Autorità 2945 del 27 gennaio 2015) OLT ha trasmesso all'Autorità, ai sensi dell'articolo 4 della deliberazione 272/2013/R/GAS, lo schema della procedura applicativa con la quale intende disciplinare il primo conferimento di capacità per periodi pluriennali; ed ha integrato da ultimo tale procedura con nota in data 27 marzo 2015 (prot. Autorità n. 10346) nella quale sono individuate le relative tempistiche di svolgimento;

- lo schema della procedura applicativa di cui al punto precedente prevede l'obbligo per gli utenti di sottoscrivere e rispettare un cosiddetto "*Inter-User Agreement*", che nelle intenzioni di OLT costituirà parte integrante del codice di rigassificazione del terminale;
- l'*Inter-User Agreement* allegato alla proposta di codice di rigassificazione, configura una tipologia contrattuale fino ad ora non prevista nell'assetto regolatorio italiano in materia di accesso ai terminali di rigassificazione, che prevede l'instaurarsi di rapporti e obblighi contrattuali non solo fra terminale e utenti ma anche tra i medesimi utenti;
- la valutazione dell'adeguatezza di tale tipologia contrattuale deve essere ricondotta nell'ambito dell'analisi dell'assetto complessivo dell'accesso al terminale, cioè del procedimento di verifica ed approvazione del codice di rigassificazione;
- la valutazione dell'assetto contrattuale definito dall'*Inter-User Agreement* potrebbe inoltre ricadere anche nell'ambito di interesse dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in quanto prefigura l'instaurarsi di rapporti contrattuali tra operatori in concorrenza;
- la deliberazione 272/2013/R/GAS, alla luce dell'interesse del sistema a non ritardare l'effettuazione del primo conferimento di capacità di rigassificazione su base pluriennale, non subordina l'approvazione delle relative procedure di allocazione alla preliminare conclusione del procedimento di verifica ed approvazione del codice di rigassificazione.

RITENUTO CHE:

- lo schema della procedura applicativa trasmessa dalla società OLT con nota in data 26 gennaio 2015, come successivamente integrato, sia conforme alle disposizioni di cui all'articolo 4 della deliberazione 272/2013/R/GAS e non contrasti con l'esigenza di garantire la libertà di accesso a parità di condizioni, la trasparenza e la massima partecipazione al conferimento della capacità;
- sia, pertanto, opportuno approvare, per quanto di competenza, il predetto schema di procedura applicativa;
- sia, tuttavia, opportuno:
 - a) valutare più specificatamente l'idoneità delle disposizioni dell'*Inter-User Agreement* nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione del codice di rigassificazione del terminale;
 - b) trasmettere inoltre una copia dell'*Inter-User Agreement* all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le eventuali valutazioni di competenza

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, lo schema della procedura applicativa trasmessa dalla società OLT con nota in data 26 gennaio 2015, come integrato con nota in data 27 marzo 2015 ed allegato al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di disporre che le disposizioni della procedura, di cui al precedente punto 1, relative all'obbligo per gli utenti di sottoscrivere e rispettare l' "*Inter-User Agreement*", acquisti efficacia solo dopo l'eventuale valutazione di idoneità delle medesime disposizioni svolta nell'ambito del procedimento di verifica ed approvazione del codice di rigassificazione del terminale della società OLT;
3. di dare mandato, al Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità, di trasmettere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le eventuali valutazioni di competenza, la copia dell' "*Inter-User Agreement*" trasmessa dalla società OLT nell'ambito del procedimento di cui al precedente punto 2;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

2 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni